

Art.13 - Autorizzazioni

- All'art. 13 al comma 1, dopo la parola "licenza individuale" sono aggiunte le parole "o con licenza globale verso paesi terzi".
- All'art. 13 al comma 1 sono soppresse le parole "nonché di concerto con il Ministro delle finanze"
- All'art. 13 comma 1 è soppresso il periodo "Tali accordi devono inoltre prevedere disposizioni analoghe a quelle di cui all'articolo 13 dell'Accordo quadro tra la Repubblica francese, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica italiana, il Regno di Spagna, il Regno di Svezia e il Regno Unito della Gran Bretagna e dell'Irlanda del Nord relativo alle misure per facilitare la ristrutturazione e le attività dell'industria europea per la difesa, fatto a Farnborough il 27 luglio 2000".
- All'art. 13 comma 1 è aggiunto in fine il seguente periodo:” *L'autorizzazione può assumere la forma di licenza globale di progetto, rilasciata a singolo operatore, quando riguarda gli accordi di cooperazione o di reciproca assistenza tecnico-militare stipulati dal Ministero della Difesa nell'ambito dei cosiddetti accordi da Governo a Governo di cui all'art. 537 ter del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.*”.

Versione consolidata

13. Autorizzazione.

1. Il Ministro degli affari esteri, sentito il Comitato di cui all'articolo 7, autorizza con licenza individuale **o con licenza globale verso paesi terzi**, entro sessanta giorni dalla data di presentazione della domanda di autorizzazione di cui all'articolo 11, l'intermediazione, la delocalizzazione produttiva, e i trasferimenti intangibili di software e di tecnologia, **[nonché, di concerto con il Ministro delle finanze,]** l'esportazione e l'importazione, definitive o temporanee, il transito dei materiali di armamento, la cessione, all'estero delle licenze industriali di produzione dello stesso materiale e la riesportazione da parte dei Paesi importatori. L'eventuale rifiuto dell'autorizzazione dovrà essere motivato. L'autorizzazione può assumere anche la forma di licenza globale di progetto, rilasciata a singolo operatore, quando riguarda esportazioni, importazioni o transiti di materiali di armamento da effettuare nel quadro di programmi congiunti intergovernativi o industriali di ricerca, sviluppo, produzione di materiali di armamento svolti con imprese di Paesi membri dell'UE o della NATO con i quali l'Italia abbia sottoscritto specifici accordi che garantiscano, in materia di trasferimento e di esportazione di materiali di armamento, il controllo delle operazioni secondo i

principi ispiratori della presente legge. **[Tali accordi devono inoltre prevedere disposizioni analoghe a quelle di cui all'articolo 13 dell'Accordo quadro tra la Repubblica francese, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica italiana, il Regno di Spagna, il Regno di Svezia e il Regno Unito della Gran Bretagna e dell'Irlanda del Nord relativo alle misure per facilitare la ristrutturazione e le attività dell'industria europea per la difesa, fatto a Farnborough il 27 luglio 2000.]** Con la stessa licenza globale di progetto può, inoltre, essere autorizzata la fornitura di materiali di armamento, sviluppati o prodotti sulla base di programmi congiunti, ai suddetti Paesi per uso militare nazionale ⁽⁵⁶⁾. **L'autorizzazione può assumere la forma di licenza globale di progetto, rilasciata a singolo operatore, quando riguarda gli accordi di cooperazione o di reciproca assistenza tecnico-militare stipulati dal Ministero della Difesa nell'ambito dei cosiddetti accordi da Governo a Governo di cui all'art. 537 ter del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.** .

2. L'autorizzazione di cui al comma 1 è rilasciata dal Ministro degli affari esteri senza il previo parere del Comitato di cui all'articolo 7 per le operazioni:

a) previste dall'articolo 9, comma 4;

b) che hanno avuto il nulla osta alle trattative contrattuali di cui all'articolo 9, comma 5.

3. Della autorizzazione va data notizia alle Amministrazioni interessate.

4. [Decorsi 60 giorni dalla data di presentazione della domanda di autorizzazione di cui all'articolo 11, senza che sia stata rilasciata la prevista autorizzazione o comunicata al richiedente alcuna decisione, l'impresa interessata potrà rivolgersi al CISD che procede alla decisione definitiva] ⁽⁵⁾

5. L'autorizzazione non può essere rilasciata in caso di domande incomplete ovvero mancanti della documentazione di cui all'articolo 11, comma 2 e comma 3. A tali fini il Ministero degli affari esteri richiede all'interessato gli elementi o la documentazione riscontrati carenti o incompleti rispetto a quanto previsto dalla presente legge.

6. Per l'ottenimento delle autorizzazioni per le operazioni di esportazione di componenti specifici e parti di ricambio di materiali di armamento, deve essere prodotto il certificato di importazione, rilasciato dalle autorità governative del Paese primo importatore ad una propria impresa, sempre che questa sia debitamente autorizzata dal proprio governo a produrre e commercializzare materiali di armamento, salva la facoltà di richiedere per quei Paesi che non rilasciano un certificato di importazione, il certificato di uso finale o documentazione equipollente.

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Le modifiche di cui all'art. 13 comma 1, sono dettate dall'esigenza di migliorare gli strumenti autorizzativi previsti per i Paesi terzi.

Lo scopo è anche quello di armonizzare gli strumenti autorizzativi previsti in ambito UE con quelli previsti per Paesi terzi.

A tale scopo si propone l'introduzione dello strumento autorizzativo della licenza globale per movimentare materiali d'armamento senza limitazioni di quantità e valore verso destinatari autorizzati. Tale strumento è già previsto da molti ordinamenti unionali, fra gli altri: Francia, Germania, Regno Unito, Spagna e Svezia. La licenza globale garantirebbe fluidità alle esportazioni di uno specifico operatore italiano nei confronti di uno specifico cliente di un Paese extra-UE.

La modifica relativa al superamento del concerto con il Ministero delle finanze (in altri termini il superamento della controfirma sulle autorizzazioni da parte di un dirigente dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli) deriva da una esigenza di semplificazione del procedimento, allo scopo di eliminare una controfirma di natura formale ed in considerazione del fatto che l'Agenzia delle dogane partecipa al processo autorizzativo in qualità di membro del Comitato consultivo ex-art 7 della l. 185/90 e ss.mm. e fornendo anche un contingente di personale specializzato all'Autorità nazionale-UAMA responsabile del procedimento.

La soppressione del periodo in cui si fa riferimento all'accordo di Farborough è motivata dall'esigenza di chiarezza della norma, laddove il rimando agli accordi è sufficiente a garantire il rispetto della normativa italiana ed internazionale vigente.

La modifica dell'ultimo capoverso dell'art.13, c.1 è dettata dall'esigenza di armonizzare la disciplina prevista per i programmi intergovernativi con quella prevista per gli accordi bilaterali, cosiddetti G2G, ampliando la sfera di applicazione anche a tali accordi.